

PARTECIPARE

PERIODICO MENSILE A CURA DELLA SEGRETERIA
ZONALE FLAEI - CISL di VITTORIO VENETO

Luglio
N. 7
Anno 2015

Direttore Responsabile: SILVIO DI PASQUA

Proprietario: BENIAMINO MICHIELETTO

Autorizz. Del Tribunale di Treviso
n.463 del 5/11/1980

Redazione e stampa:
31029 VITTORIO VENETO

Via Carlo Baxa, 13

tel. 0438-57319 – fax: 0438/946028

.....e-mail: treviso@flaei.org

“Poste Italiane SpA - Spedizione in
abbonamento postale – 70% NE/TV”

Hanno collaborato: Le Segreterie Nazionale, Regionale e Territoriale della FLAEI-CISL, Bazzo Giorgio, Griguolo Tiziano, De Luca Adelino, Fontana Sergio, De Bastiani Mario, Perin Rodolfo, Budoia Angelo, Tolot Margherita, Dal Fabbro Edgardo, Battistuzzi Lorenzo, Sandrin Giuseppe, Faè Luciano, Piccin Livio, Da Ros Remigio, Carminati Giovanni, Pilutti Aldo, Tempesta Domenico, Bitto Valter.

SOMMARIO:

«Laudato si'...»

Nuova sede Terna a Cappella Maggiore

Terna – nuova articolazione organizzativa del gruppo

Pensioni, sentenza strana e sbagliata: ecco i motivi

Infortuni mortali in Enel global generation

Sul traliccio Enel per bravata: folgorato

Enel premio di risultato 2014 cassa 2015

Lutti

730 e Fopen

Vendita centrale elettrica Mis, quattro denunciati per evasione fiscale

Ci scrivono ...

Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto

Enel - orario di lavoro

arca - un saluto dal presidente Amedeo Testa

Fopen ha precorso i tempi!

Sgravi contributivi sui premi di produttività.



Il capolavoro che dà il titolo alla nuova enciclica del Papa «Laudato si'...»: così nacque la più bella poesia del mondo

«LAUDATO SI'...»

Il capolavoro che dà il titolo alla nuova enciclica del Papa «Laudato si'...»: così nacque la più bella poesia del mondo

Franco Cardini - Avvenire - 18 giugno 2015

«Altissimu, onnipotente, bon Signore, Tue so' le laude, la gloria, l'honore et onne benedictione, ad Te solo, Altissimo, se konfàno et nullu hono ène dignu Te mentovare».

È la più bella composizione poetica di tutto il mondo e di ogni tempo. La sua è una bellezza assoluta, cosmica, totale, che penetra tutto il creato e arriva quasi a lambire l'ineffabilità di Dio. Nemmeno il Salomone del Cantico dei Cantici che pure per tanti versi gli somiglia e al quale senza dubbio Francesco si è ispirato, nemmeno il Dante della Preghiera di san Bernardo a Maria («Vergine Madre, Figlia del Tuo Figlio») sono arrivati tanto in alto

Era il 1224, e Francesco giaceva ammalato su un lettuccio del suo San Damiano, la chiesetta diroccata dove una ventina di anni prima aveva ricevuto dal Cristo crocifisso il messaggio che aveva cambiato la sua vita e dove erano adesso insediate Chiara e le sue sorelle. I grandi interpreti del Povero d'Assisi hanno scritto molto su di lui, sugli ultimi anni della sua giornata terrena, sul suo rapporto con Chiara e le altre, e di quegli stessi pochi, ispirati, altissimi versi. Sappiamo tutto quello che si può sapere.

Ma lasciamo da parte tutta quella scienza. Sforziamoci d'immaginarlo, quel povero piccolo omiciattolo smagrito dopo una notte di dolore e di pena, tra i rumori dei topi sotto il pavimento che non lo hanno lasciato dormire, quando il sole nascente dell'alba ferisce i suoi occhi malati – è il tracoma preso cinque anni prima in Egitto, alla crociata – e glieli fa lacrimare. Sforziamoci di veder il mondo – le povere suppellettili di quella stanzetta, la luce incerta eppur abbagliante – attraverso quegli occhi ormai in grado di distinguere forse appena poco più che delle ombre. E scrive, o meglio detta perché di scrivere non ha la forza. Non sappiamo a chi. Scrive di getto parole che gli salgono direttamente dal cuore: amiamo credere che da allora sin a quando sul punto di lasciare questa terra detterà la quartina finale su sorella Morte dalla quale nullo homo vivente po' skappare egli non abbia cambiato nulla di quel perfetto canto d'amore.

Si sono versati fiumi d'inchiostro e scritte biblioteche intere su quei pochi versi. Nella loro luminosa chiarezza, essi appaiono ineffabili come Colui in onore del Quale sono stati scritti. Nessuno può gloriarsi di averli sul serio decifrati sino in fondo. Lo Spirito soffia dove vuole: e quella mattina ha soffiato su quel povero frate e sui suoi occhi arrossati che hanno finalmente visto il Mistero dell'universo. Quelle parole parlano di Dio, della Sua Gloria, della Sua infinita Maestà (Onnipotente), della Sua carità infinita (Bon Signore), della Sua incommensurabile distanza rispetto agli uomini eppure della forza con la quale egli sa arrivare a loro, e soprattutto a quelli tra loro che sanno perdonare per amor Suo, attraversando tutto il creato, cioè l'universo: Messer lo Frate Sole, immagine nobilissima (significatione) di Dio, e la luna, e le stelle, e quindi i quattro elementi di cui la materia del mondo è costituita – il fuoco, l'aria, l'acqua, la terra con i suoi fiori e i suoi frutti. Quella poesia, che molti hanno giudicato ingenua – e in fondo con ragione – abbraccia il mistero del creato e della natura con una forza e una chiarezza che, dopo i pochi versetti del Genesi, nessun filosofo e nessun poeta era mai riuscito a eguagliare.

Il Cantico è un irreprensibile, cristallino trattato teologico. A torto lo si è interpretato come un testo "panteista". Non c'è proprio nulla, qui, di panteistico: il cosmo e la natura si guardano bene dal fondersi e dal dissolversi in Dio; e Dio dal fondersi e dal dissolversi con loro. Il Cantico delle creature è appunto tale perché è scritto in lode del Creatore, e anche in loro lode, e in lode dell'uomo che tra le creature è la somma, la più amata, quella fatta «a Sua immagine e somiglianza», ma che pur sempre resta creatura, sorella pertanto di tutte le altre.

C'era stata, nella filosofia cristiana del secolo XII, una grande tentazione panteistica: era quella neoplatonica, dei Maestri della scuola di Chartres. Ma a quella tentazione Francesco, che dei Maestri presumibilmente non aveva mai letto almeno direttamente neppure una riga – il che non toglie che ne avesse sentito parlare –, neppure un attimo soggiace. Dio resta il Creatore, amorosamente vicino ma infinitamente superiore a qualunque creatura. In cambio, c'era un altro pericolo a minacciare la Chiesa del tempo: e Francesco, che nel secondo decennio del secolo aveva attraversato la Francia meridionale sconvolta dalla "crociata degli albigesi", doveva averlo ben presente.

Del resto, nella sua Assisi, aveva probabilmente sentito anche lui predicare quegli strani profeti pallidi e smagriti, che annunziavano il Regno di Dio con le parole dell'evangelista Giovanni e attaccavano la Chiesa ricca, avida e superba. Più tardi, qualcuno di loro aveva probabilmente attaccato anche lui dandogli dell'ipocrita e del falso cristiano.

Erano gli adepti della "Chiesa" catara, una vera e propria anti-chiesa che si presentava sotto le vesti della portatrice dell'autentico cristianesimo, quello "delle origini", quello povero e puro, ma che in realtà ai loro seguaci spiegavano che la Chiesa li ingannava perché era la Bibbia ad averli ingannati, che il vero Dio, il Signore della Luce, era il puro Principio Spirituale, e che le sostanze spirituali che da lui emanavano rischiavano di continuo di venire imprigionate nella materia creata da un altro Principio oscuro e malvagio, il Signore delle Tenebre. Luce contro Oscurità, Giorno contro Notte, calore del Bene contro freddo raggelante del Male. Ma se le cose stavano così, se questo era il cosmo, allora il creatore di tutte le cose era lui, il Principio malvagio, il crudele Demiurgo.

Il Creatore adorato da tutti i figli di Abramo era Satana; il creato, cioè la materia, era il Male assoluto; e quanto all'uomo, spirito eletto imprigionato in una laida gabbia di carne, solo la morte avrebbe potuto liberarlo. Il paradossale era che da alcuni decenni questa agghiacciante filosofia mortifera aveva affascinato la parte forse migliore della cristianità: i gran signori e i bei cavalieri di quella Provenza, nella quale il vivere era tanto dolce e dove i trovatori cantavano d'amore non meno dei prosperi mercanti lombardi e toscani, si erano lasciati avvincere da questa fede della Liberazione attraverso la Negazione della Vita.

La Chiesa, la superba e potente Chiesa di papa Innocenzo III, aveva risposto a questo attacco inaudito con una furiosa crociata e con i tribunali dell'Inquisizione. Ma quel che né l'una né gli altri sarebbero mai forse riusciti a fare per sradicare quella malapianta travestita da fiore di virtù (corruptio optimi pessima) seppero farlo i pochi, miracolosi versi della più grande poesia mai scritta al mondo. Tutto, in fondo, sta dunque nella semplicità di quella preposizione semplice che ha tormentato filologi, linguistici e storici: quel per che torna iterante in ogni versetto del Cantico. Che cosa significa? È un complemento di causa, come la spiegazione più ovvia suggerirebbe (che Tu sia lodato, o Signore, per aver creato...)?

O un complemento d'agente, simile al par francese e al por castigliano (che Tu sia lodato, o Creatore, da parte della corte di tutte le creature che adoranti Ti circondano)? O un complemento strumentale, simile al diàgreco (che Tu sia lodato, o Signore, non solo direttamente dall'uomo, bensì anche attraverso ogni cosa da Te creata, e che conferma la Tua potenza e il Tuo amore)? Fermiamoci qua, perché gli studiosi hanno aggiunto molte altre cose.

L'esegesi di questi brevi versi non finirà mai, proprio come il mistero della creazione e quello di Dio. Papa Francesco ha voluto dedicare a quella lode infinita a Dio creatore e al creato la sua nuova enciclica Laudato si', che viene pubblicata oggi, per ricordarci che l'uomo – proprio secondo la lettera e lo spirito del Genesi – non è il padrone dell'universo (Uno solo è il Padrone) ma che ne è il guardiano, il Custode; e che alla fine dei tempi, come ciascuno di noi dovrà riconsegnare a Dio la sua anima concessagli immacolata e da lui più volte sporcata e strappata, ricucita e ripulita, l'umanità dovrà riconsegnargli il creato.

Che è stato concesso all'uomo per goderlo in tutta la sua bellezza e nella varietà infinita delle sue luci, dei suoi profumi e dei suoi sapori; ma che non gli è stato dato come un osceno balocco da violare e da prostituire, come un'immonda merce da vendere e comprare, e su cui speculare. Il creato che appartiene a tutti gli esseri umani, e soprattutto agli Ultimi della Terra.

NUOVA SEDE TERNA A CAPPELLA MAGGIORE

Ospiterà l'UI Vittorio Veneto

Come da vs richiesta, vi invio il ns comunicato, unitamente ad alcune foto, relativo all'inaugurazione della nuova sede dell'Unità Impianti di Vittorio Veneto di AOT Padova avvenuta venerdì scorso 29/5/2015. La sede è sita nel comune di Cappella Maggiore e ci ha consentito di trasferire il personale della UI dalla vecchia sede di Nove, dove era in affitto presso alcuni locali di proprietà di Enel Produzione. L'UI ha poi, come noto, anche un distaccamento a Vellai (Feltre) dove sono presenti ad oggi 13 unità.

Cordialmente

Edoardo Gambardella

*o*o*o*

Taglio del nastro per la nuova sede operativa di Terna in Veneto, inaugurata a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso, che ospita l'Unità Impianti di Vittorio Veneto.

L'evento inaugurale che si è svolto venerdì 29 maggio con la partecipazione del Responsabile Direzione Territoriale Nord Est Edoardo Gambardella, il Responsabile AOT Padova Marco Lawrence Crociani e in presenza del sindaco del comune, Maria Rosa Barazza, sancisce l'apertura ufficiale della nuova sede: una

struttura di oltre 2.000 mq suddivisi in uffici, pertinenze operative e magazzini, che sorge nella zona artigianale di Cappella Maggiore e che ospita una trentina di tecnici dell'UI Vittorio Veneto dedicati alla gestione in sicurezza del sistema elettrico delle aree del bellunese e del trevigiano. In particolare, la nuova sede gestisce, contando anche su oltre 30 mezzi speciali a disposizione, circa 2.000 km di linee elettriche e 13 stazioni.



L'Unità Impianti ha poi, come noto, anche un distaccamento a Vellai(Feltre)dove sono presenti ad oggi 13 unità.

I lavori di ristrutturazione e allestimento della struttura, per i quali Terna ha investito circa 2,5 milioni di euro, hanno coinvolto anche alcune ditte appaltatrici locali e sono durati in tutto meno di un anno.

Il Veneto rappresenta una regione di particolare importanza per Terna. Qui la nostra Azienda infatti gestisce oltre 5.000 km di linee elettriche, 43 stazioni ed è presente con più di 300 dipendenti, per la maggior parte operativi sul territorio con l'obiettivo di monitorare la situazione degli impianti e, se necessario, di intervenire immediatamente. Inoltre in Veneto Terna ha in programma importanti opere di sviluppo della rete elettrica esistente, tra cui la razionalizzazione della Media Valle del Piave.

Un Benvenuto ai colleghi nei loro nuovi uffici.

Responsabile Direzione Territoriale Nord Est
Edoardo Gambardella



TERNA – NUOVA ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO

Mercoledì 27 maggio Terna ha presentato il documento che riassume l'articolazione della nuova organizzazione del Gruppo.



Secondo l'azienda questo nuovo assetto, sviluppato in coerenza con il piano industriale 2015 – 2019, è finalizzato a:

- Rafforzare il ruolo della Capogruppo (indirizzo e governo);
- Centralizzare i processi attraverso centri unici di competenza e servizio per:
 - ridurre drasticamente le sovrapposizioni;
 - collocare le attività secondo criteri di efficienza ed efficacia;
 - mantenere, ove necessario, presidi locali territoriali o societari per garantire continuità con il business.

Hanno poi illustrato le varie confluenze delle attività così come riportato nella tabella allegata.

In merito all'illustrazione generale, le OO.SS. hanno evidenziato l'esigenza di capire meglio le confluenze delle competenze e delle Risorse sottolineando il principio che tutti i Lavoratori devono seguire la propria attività.

Rispetto alla **Direzione Information & Communication Technology**, FILCTEM – FLAEI e UILTEC hanno chiesto di capire dove sono stati collocati i sistemi di Conduzione e Controllo e come pensano di utilizzare il personale presente sul territorio in particolare le Persone legate alle Unità Esercizio e Sistemi.

Da parte Sindacale è stato anche proposto all'Azienda di utilizzare queste Risorse anche per interventi TLC e per l'informatica gestionale legata ai servizi alla persona seguendo il principio del Multiskill, già usato in altre realtà di Terna, nell'ottica della valorizzazione del Personale.

Abbiamo anche sostenuto l'esigenza di poter approfondire il documento.

Infine, fuori dell'argomento trattato, da parte nostra è stata sostenuta con fermezza la necessità della **copertura delle posizioni scoperte nei turni dei CR e dei CTI**.

L'Azienda ha chiarito che i Lavoratori presenti territorialmente nell'Esercizio e Sistemi continueranno a fare la loro attività dove ora collocati e il Personale presente territorialmente che dipende da una delle due strutture confluite in ICT confluirà con le attuali attività nella nuova configurazione ICT. Per i Sistemi di Conduzione e Controllo indicano la nuova area Demand Sviluppo e Delivery quale area nella quale sono stati collocati.

Per il giorno 10 giugno è stata fissata una nuova riunione sull'argomento, nella quale, le OO.SS. si sono riservate di formulare in modo compiuto le loro osservazioni.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL


Sintesi delle principali confluenze delle attività	
DIREZIONI	• COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA (01/04/2015)
Direzione Risorse Umane ed Organizzazione	• Funzione Risorse Umane di Terna Rete Italia S.p.A
Direzione Affari Legali e Societari	• Funzione Legale di Terna Rete Italia S.p.A
Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione	• Presidio Comunicazione Sul Territorio di Terna Rete Italia S.p.A.;
Nuova Direzione Strategia e Sviluppo	• International Affairs di Terna S.p.A; • Staff AD di Terna S.p.A;
Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e IR	• Funzione Amministrazione di Terna Rete Italia S.p.A.;
Direzione Sviluppo Rete	• Direzione Affari Istituzionali di Terna S.p.A; • Direzione Sviluppo Rete di Terna Rete Italia S.p.A. • Funzione Pianificazione Rete di Terna S.p.A;
Direzione Acquisti e Appalti	• Direzione Acquisti E Appalti di Terna S.p.A.;
	• Funzione Acquisti E Delivery di Terna Plus S.r.l. (per la parte relativa agli Acquisti);
Direzione Information & Communication Technology	• Funzione Coordinamento Tecnico Sistemi di Terna S.p.A.;; • Funzione Tecnologie E Sistemi Di Processo di Terna Rete Italia S.p.A;

Direzione Ingegneria e Asset Management	• Unita Servizi di Terna Rete Italia S.p.A;
Direzione Dispacciamento Nazionale	• Funzione Connessioni RTN di Terna Rete Italia S.p.A;

CORTE COSTITUZIONALE E RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI PENSIONI, SENTENZA STRANA E SBAGLIATA: ECCO I MOTIVI

Violati i principi di solidarietà e di equilibrio di bilancio

Avvenire 19 maggio 2015 – di Marco Olivetti



Il Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale a Roma

Da ormai quasi un mese il governo, le forze politiche e l'opinione pubblica discutono sugli effetti della sentenza n.70 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la decurtazione dell'adeguamento automatico all'evoluzione del costo della vita di tutte le pensioni aventi un valore superiore a tre volte il minimo. Si tratta di una decisione con effetti finanziari devastanti sul bilancio pubblico, adottata in nome del diritto dei pensionati a ricevere una pensione adeguata alle esigenze di vita e corrispondente a un livello retributivo che permetta un'esistenza libera e dignitosa. Un diritto sociale, quest'ultimo, che la Corte ha letto nel combinato disposto degli art. 36 e 38 della Costituzione, posti al cuore del nostro Stato sociale. Fin qui, dunque, ci sarebbe da rallegrarsi del fatto che finalmente la Corte costituzionale abbia utilizzato per una sua decisione parametri costituzionali voluti dai Padri costituenti e caratterizzanti il compromesso costituzionale del 1947 e non principi vaghi e generici, spesso inventati di sana pianta, come quelli cui essa fa talora ricorso per garantire nuovi pseudo-diritti post-moderni (vedasi la giurisprudenza sulla procreazione assistita). Purtroppo, però, le cose non stanno così e la sentenza n. 70 del 2015 è davvero pessima, sia dal punto di vista del diritto costituzionale vigente, sia nell'ottica delle procedure decisionali di un giudice costituzionale moderno, sia, infine, nella prospettiva di politiche pubbliche razionali, alle quali un giudice non può essere insensibile.

Anzitutto la Corte non si è preoccupata di motivare adeguatamente la sua decisione: certo essa deve garantire che il lavoratore pensionato disponga di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, ma ciò non vuol dire che le pensioni (tutte le pensioni) vadano automaticamente adeguate al costo della vita. Il meccanismo dell'adeguamento automatico è invece una scelta discrezionale del legislatore, da questi introdotta e che il legislatore dovrebbe poter modificare nell'esercizio della sua discrezionalità.

Ciò che non dovrebbe venir meno è una pensione adeguata alle esigenze di vita, ma che ciò fosse avvenuto non è affatto dimostrato nel caso specifico. Anzitutto il legislatore del 2011 si era preoccupato di sottrarre al mancato adeguamento le pensioni più basse: e se il livello minimo è soddisfatto per queste ultime, non si vede perché non lo sia anche per quelle superiori. Inoltre quello che la Corte italiana – un giudice costituzionale moderno (e, in questi ultimi tempi, pronò anche a un *judicial activism* piuttosto confuso) – dovrebbe dimostrare è, appunto, che esiste in fatto un livello di reddito sotto il quale è violato l'imperativo costituzionale di assicurare ai pensionati mezzi adeguati alle esigenze di vita: la Corte avrebbe dovuto svolgere audizioni e acquisire dati statistici che dimostrassero questa situazione e, ove non fosse stata in grado di farlo, avrebbe dovuto inchinarsi alle valutazioni legislative (sorrette, lo ricordiamo, dalla legittimazione democratica). Del resto, appare sorprendente che una pensione di 1.217 euro netti (e a maggior ragione tutte quelle di livello superiore) non sia adeguata alle esigenze di vita, proprio mentre la maggior parte degli stipendi dei lavoratori giovani – che pure devono essere idonei a consentire una vita libera e dignitosa ex art. 38 Cost. – sono inferiori a tale cifra.

Da questo punto di vista – che non a caso è anche quello delle molte persone anziane che, dopo la sentenza, hanno scritto ad 'Avvenire' e ad altri giornali dichiarando di voler rinunciare «per solidarietà» all'adeguamento del proprio assegno pensionistico – la Corte ha agito a protezione di categorie già protette più di altre. Lo dico in maniera un po' brusca, ma realistica: dei vecchi invece dei giovani, del presente e del passato invece che del futuro del Paese. E, così facendo, ha compiuto una pessima scelta di politica pubblica, contraria al bene comune. Non si tratta affatto di una sentenza in favore dei *diritti dei più deboli*.

Sorprende poi che la Corte costituzionale si sia del tutto dimenticata del contesto in cui il blocco dell'adeguamento delle pensioni venne deliberato nel 2011: quello della più grave crisi fiscale dello Stato italiano dal 1945 ad oggi.

Al punto che proprio in quel contesto, la Costituzione italiana è stata modificata per introdurvi – con la legge costituzionale n. 1 del 2012 – il principio dell'equilibrio *di bilancio*.

Un principio che, soltanto quattro mesi fa la Corte, con la sentenza n. 10 del 2015, non ha esitato a utilizzare per limitare gli effetti temporali delle sue sentenze sul bilancio pubblico (creando all'uopo, in maniera audace, ma non immotivata, una graduazione degli effetti delle sue dichiarazioni di incostituzionalità che è prevista in altre Costituzioni, ma non in quella italiana). Orbene, dopo appena tre mesi queste esigenze sono state dimenticate e la sentenza n. 70 non contiene alcuna limitazione al futuro degli effetti della decisione della Corte.

Dunque, una sentenza sbagliata da tutti i punti di vista, con l'eccezione (eventuale e non generale, come già ricordato) di quello dei diretti interessati al beneficio che la Corte ha 'salvato'. Una sentenza che dimentica tutti i principi costituzionali concorrenti con esso, da quello di solidarietà (art. 2), ai diritti delle generazioni successive a quella degli attuali pensionati, all'equilibrio di bilancio e al rispetto dell'autonomia del legislatore.

Sentenze come queste non sono solo gravi per ciò che decidono e per i problemi che creano.

Esse aprono anche il tema del modo di decisione di un organo così importante nel nostro sistema come la Corte costituzionale. In effetti, negli ultimi mesi varie sentenze appaiono motivate male o in maniera insufficiente, quale che sia il contenuto della decisione (a titolo di esempio si pensi alla n.

50 del 2015, sulle Province e alla n. 238 del 2014 in materia di consuetudini internazionali, ma l'elenco potrebbe essere più lungo). Di questo problema dovrebbe farsi carico il Parlamento, quantomeno introducendo l'istituto del voto dissenziente dei membri della Corte, previsto in molti sistemi stranieri di giustizia costituzionale: questo meccanismo introdurrebbe un po' di trasparenza nei processi decisionali della Corte e obbligherebbe i singoli giudici a 'mettere la faccia' dietro a decisioni avventate, consentendo o dissentendo personalmente da esse, invece di nascondersi dietro la collegialità e la 'mistica' della camera di consiglio, che diluiscono la responsabilità dei giudici della Corte e contribuiscono a decisioni poco perspicue e talora persino socialmente dannose.

~~*~*

Decreto Legge n. 65/2015 - Applicazione sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 dello scorso 21 maggio è stato pubblicato il Decreto Legge 21 maggio 2015 n. 65/2015 in tema di “*Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR*”.

Il Decreto contiene importanti disposizioni in materia pensionistica e da anche attuazione alla complessa vicenda degli arretrati di perequazione per gli anni 2012 e 2013 per i trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il trattamento minimo che, come è noto, avevano subito il blocco della rivalutazione.

Per quanto attiene l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 24, comma 25, del Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011, il Decreto, riformula detto comma 25 per normare il diritto e la corresponsione degli arretrati di perequazione per gli anni 2012/2013 per i trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il trattamento minimo.

La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, viene riconosciuta nella misura del:

- 100% per i trattamenti pensionistici di importo complessivamente inferiore a 3 volte il trattamento minimo (1.502,64 €);
- 40% per i trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 3 volte il minimo ed inferiore o pari a 4 volte il trattamento minimo (Tra 1.502,64 e 2.003,52€);
- 20% per i trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 4 volte il minimo ed inferiore o pari a 5 volte il trattamento minimo (Tra 2.003,52 e 2.504,40 €);
- 10% per i trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 5 volte il minimo ed inferiore o pari a 6 volte il trattamento minimo (Tra 2.504,40 e 3.005,28 €);
- 0% oltre 3.005,28 €.

Alle pensioni di importo superiore rispettivamente a 4, 5 e 6 volte il trattamento minimo e inferiore al limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto sopra, sarà comunque attribuito l'aumento di rivalutazione fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Nessun aumento è riconosciuto ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il minimo.

La rivalutazione così determinata degli importi pensionistici superiori a 3 volte il minimo sarà attribuita, negli anni 2014 e 2015, nella misura del 20% e, a decorrere dal 2016, nella misura del 50%.

Questi importi si sommeranno al meccanismo di perequazione previsto dal Governo Letta.

Gli arretrati spettanti ai titolari di pensioni di importo superiore a tre volte il minimo verranno attribuiti con l'assegno in pagamento il prossimo 1° agosto.

Le altre disposizioni contenute nel Decreto riguardano:

- il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca e dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148;
- il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, come previsto dall'art. 19 della Legge 335/1995 per le pensioni calcolate con il metodo contributivo, che non può essere inferiore a 1, salvo il recupero sulle rivalutazioni successive;
- il pagamento di tutte le pensioni che, a partire dal mese di giugno 2015 e fino a dicembre 2016, con eccezione del mese di gennaio 2106, saranno poste in pagamento il primo di ciascun mese o, se festivo o non bancabile, il giorno successivo. A gennaio 2016 saranno poste in pagamento il secondo giorno bancabile. A decorrere dal 2017 tutte le pensioni saranno poste in pagamento il secondo giorno bancabile di ciascun mese;
- l'estensione del privilegio generale sui mobili ai sensi dell'articolo 2751-bis codice civile al finanziamento eventualmente utilizzato per l'erogazione del TFR in busta paga.

Condividiamo la posizione della CISL che, pur comprendendo l'esigenza di una soluzione sostenibile dal punto di vista dell'equilibrio dei conti pubblici ed apprezzando la scelta del Governo di restituire gli importi dovuti secondo un criterio di priorità, modulando i rimborsi in modo decrescente al crescere dei redditi di riferimento, valuta la restituzione operata troppo limitata ed inadeguata all'esigenza di difendere efficacemente il potere d'acquisto dei trattamenti pensionistici, a seguito del blocco della perequazione effettuato nel biennio 2012 - 2013, per effetto della legge Fornero.

Segnaliamo che la CISL, in accordo con la FNP e l'INAS, sta predisponendo l'organizzazione necessaria per offrire assistenza e supporto agli iscritti che intenderanno avanzare ricorso a tutela del loro interesse individuale.

Riportiamo, inoltre, una interessante nota "La perequazione delle pensioni: una storia sempre più complicata", predisposta dal Dipartimento Democrazia Economica della CISL, che ripercorre i passaggi fondamentali di uno strumento che ha la finalità di assicurare il potere di acquisto dei trattamenti pensionistici anche a distanza di vari decenni dalla liquidazione primo assegno.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

*o*o*o*

La perequazione delle pensioni: una storia sempre più complicata

di Valeria Picchio – Dipartimento Democrazia Economica

La perequazione delle pensioni ha avuto nei decenni una storia assai travagliata, soprattutto nei periodi in cui lo Stato ha dovuto fare i conti con finanze pubbliche non floride.

In questa nota ripercorriamo i passaggi fondamentali di uno strumento che ha la finalità di assicurare il potere di acquisto dei trattamenti pensionistici anche a distanza di vari decenni dalla liquidazione primo assegno.

Questa necessità, a cui in realtà non viene sempre data idonea risposta come dimostrano vari studi al riguardo soprattutto quando si verifica anche l'impatto che le imposte, in particolare negli ultimi anni, hanno avuto sulle pensioni, trova fondamento nell'articolo 38 della Costituzione, laddove afferma che "*i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria*". E' sulla base di questo articolo, in combinato disposto con l'articolo 36 in tema di sufficiente retribuzione, che la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 70/2015 ha dichiarato illegittimo il blocco della perequazione per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 3 volte il trattamento minimo previsto dal comma 25 art. 24 del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011.

La perequazione automatica delle pensioni fu prevista per la prima volta dall'**articolo 10 della legge n. 903/1965** con un meccanismo che ne subordinava l'attribuzione al fatto che a chiusura dell'esercizio finanziario del Fondo per l'adeguamento delle pensioni risultasse un avanzo annuale di gestione, al netto delle riserve, superiore al 5% dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno dal Fondo.

E' però solo con l'importante **riforma pensionistica del 1969** che la perequazione fu disciplinata in modo generalizzato tramite l'aggancio all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai

fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (art. 19 della legge 153/1969) ma a condizione che l'aumento dell'indice risultasse superiore al 2%, in caso contrario l'aumento veniva rinviato all'anno successivo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

Successivamente, con l'**articolo 9 della legge 160/1975** l'importo mensile del trattamento minimo di pensione di alcune categorie di lavoratori (di cave e torbiere e lavoratori delle miniere di zolfo siciliane) con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno fu collegato all'aumento in misura percentuale dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istat mentre quello dei trattamenti superiori al minimo fu agganciato alla differenza tra la variazione percentuale di questo indice con la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, inoltre era previsto un importo aggiuntivo calcolato moltiplicando i punti di contingenza per un valore unitario prestabilito (art. 10 legge 160/1975).

Entro i primi mesi del 1978 questo meccanismo fu progressivamente esteso a tutti i pensionati ma già a dicembre il legislatore impose un limite all'applicazione integrale delle norme per l'anno 1979.

Tra il 1981 e il 1983 vari provvedimenti modificarono i termini entro i quali calcolare i tassi di svalutazione ai fini della determinazione della perequazione delle pensioni e aumentare il valore unitario con cui determinare il punto di contingenza, fino a che, per cercare di contenere l'effetto moltiplicatore di questo meccanismo, la **legge 730/1983** modificò il calcolo della rivalutazione introducendo un sistema a fasce che garantiva maggiormente il potere di acquisto delle pensioni più

basse (100% per pensioni entro 2 volte il trattamento minimo, 90% per la fascia tra 2 e 3 volte, 75% per la fascia superiore a 3 volte) e venne eliminato l'importo aggiuntivo collegato con i punti di contingenza. Nel 1985 il decreto legge 790 (non convertito in legge) e la successiva **legge 41/1986** confermarono il sistema di rivalutazione delle pensioni per fasce decrescenti stabilendo che gli aumenti per effetto della perequazione intervenissero il 1° maggio e il 1° novembre di ciascun anno sulla base della variazione del costo della vita rilevato dall'Istat.

Dall'inizio degli anni 90 a causa delle note fortissime esigenze di riequilibrio della finanza pubblica, intervennero una serie di provvedimenti che progressivamente e inesorabilmente ridussero la rivalutazione delle pensioni tanto che il **decreto legge 384/1992** sospese la perequazione delle pensioni fino al 31/12/1993 ad eccezione di una rivalutazione determinata per legge nella misura dell'1,8% dal 1° di giugno e dell'1,7% dal 1° dicembre.

E' però con il **decreto legislativo 503/1992 (cd. Decreto Amato)** che viene profondamente riformato il meccanismo di perequazione, infatti l'articolo 11 stabilisce che *“gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della L. 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (18). Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui”*. Con questa norma la perequazione viene definitivamente sganciata dalle dinamiche salariali mentre si apre uno spiraglio, mai attuato per altro, di collegamento delle pensioni con l'andamento della produttività del paese (1). Il successivo articolo 14 della **legge 714/1994** differì dal 10 novembre al 1 gennaio di ogni anno il termine di perequazione delle pensioni per favorire ulteriori risparmi dalla spesa pubblica per pensioni.

Sulla perequazione intervenne nuovamente la legge finanziaria per il 1998 (**art. 59 comma 13 legge 449/1997**) da un lato bloccando la perequazione per l'anno 1998 alle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo, dall'altro stabilendo che per tre anni dal 1 gennaio 1999 (ridotti poi a 2 dalla finanziaria per il 2001) a tali prestazioni la perequazione venisse attribuita nella misura del 30% anziché al 75% e nello stesso periodo bloccando la perequazione per le pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo (2). Anche la legge finanziaria successiva (legge 448/1998) intervenne sulla perequazione introducendo un meccanismo ancora in vigore oggi, per cui a partire dal 1999 la rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a qualsiasi gestione facciano riferimento e tale aumento viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura

proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo (**legge 448/1998 art. 34**).

Venendo finalmente ad anni più recenti, la legge 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) ha rivisto le percentuali di attribuzione della perequazione a decorrere dal 2001 secondo la seguente tabella:

Legge 388/2000 art. 69	
Dal 2001	% perequazione
Fasce fino a 3 volte TM	100%
Fasce oltre 3 volte e fino a 5 volte TM	90%
Fasce oltre 5 volte TM	75%

Questo meccanismo rimane stabile per alcuni anni ed è solo nell'agosto del 2007 che il legislatore interviene nuovamente sulla perequazione, per gli anni dal 2008 al 2010, questa volta addirittura favorendo le pensioni di importo tra 3 e 5 volte il trattamento minimo.

Legge 127/2007 c. 6 art. 5	
Anni 2008 -2010	% perequazione
Fasce fino a 5 volte il TM	100%
Fascia eccedente le 5 volte TM	75%

Tuttavia, già a dicembre la legge 247/2007 blocca per l'anno 2008 la perequazione ai trattamenti superiori a 8 volte il minimo, con applicazione di una clausola di salvaguardia per chi supera di poco il limite (3). Questo blocco è stato sottoposto all'esame della Corte Costituzionale la quale si è espressa con sentenza n. 316/2010 respingendo il quesito e dichiarando legittima la norma.

Legge 247/2007 art. 1 comma 19	
Anno 2008	% perequazione
Fasce fino a 5 volte il TM	100%
Fascia eccedente le 5 volte TM	75%
Pensioni oltre 8 volte	0% salvo clausola di salvaguardia

Nel 2011, scaduta la vigenza della legge 127/2007, riprende vigore la legge 388/200 e quindi la perequazione torna ad essere attribuita secondo i seguenti scaglioni:

Legge 388/2000 art. 69	
Dal 2011	% perequazione
Fasce fino a 3 volte TM	100%
Fasce oltre 3 volte e fino a 5 volte TM	90%
Fasce oltre 5 volte TM	75%

L'intensificarsi della crisi finanziaria impone al Governo di intervenire, oltre che sulle pensioni, anche sulla perequazione quindi nell'estate del 2011 il decreto legge 98/2011 sancisce per gli anni 2012 e 2013 il blocco della perequazione per le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo seppur con un alleggerimento per la fascia entro 3 volte il minimo. La norma non entrerà mai in vigore poiché verrà abrogata dal decreto Salva Italia a dicembre 2011.

Governo Berlusconi – d.l. 98/2011 conv. Legge 111/2011 art. 3 c. 18 mai entrato in vigore (abrogato dall'art. 24 c. 25 decreto legge 201/2011 convertito in legge 2014/2011)	
Anni 2012 2013	% perequazione
Fasce fino a 3 volte TM	100%
Fasce oltre 3 e fino a 5 volte TM	90%
Oltre 5 volte il TM + clausola di salvaguardia	0% ma per la fascia entro 3 volte il trattamento minimo perequazione del 70%

Stante il progressivo rapido peggioramento della situazione e l'aggravarsi della speculazione sui debiti sovrani, il nuovo Governo interviene - nell'ambito delle norme che riformano profondamente il sistema pensionistico - anche con il blocco della perequazione per le pensioni di importo complessivo superiore a 3 volte il trattamento minimo fatta salva la clausola di salvaguardia per chi supera di poco il limite (non viene attribuita alcuna perequazione per trattamenti pensionistici lordi che superassero: nel 2012 1.443 €; nel 2013 1.486,29 €). Nella prima versione della norma il blocco operava su di un importo più basso (2 volte il trattamento minimo). Come ampiamente noto e già accennato questa disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2015.

Governo Monti – legge 214/2011 art. 24 comma 25	
Anni 2012-2013	% perequazione
Pensioni fino a 3 volte il TM + clausola di salvaguardia	100%
Oltre	0%

Il successivo Governo Letta a dicembre 2013 interviene a disciplinare in modo più organico, anche se solo per il triennio 2014-2016, la perequazione secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante. Rispetto a questo provvedimento bisogna notare che esso supera definitivamente la perequazione per fasce (eccezion fatta il 2014 e per un caso particolare) e attribuisce la rivalutazione, pur considerando la solita clausola di salvaguardia per chi superi di poco il limite inferiore, in modo decrescente in base all'importo complessivo del trattamento.

Governo Letta - legge 147/2013 art. comma 483 norme per il periodo 2014-2016			
Anni 2015-2016	% perequazione	Anno 2014	% perequazione
Pensioni fino a 3 volte TM + clausola salvaguardia (cs)	100%	Pensioni fino a 3 volte TM + clausola salvaguardia (cs)	100%
Oltre 3 volte e fino a 4 volte TM + cs	95%	Oltre 3 volte e fino a 4 volte TM + cs	95%
Oltre 4 volte e fino a 5 volte TM +cs	75%	Oltre 4 volte e fino a 5 volte TM +cs	75%
Oltre 5 volte e fino a 6 volte TM +cs	50%	Oltre 5 volte e fino a 6 volte TM +cs	50%
Oltre 6 volte	45%	Oltre 6 volte	40%
		Per fascia superiore a 6 volte TM	0%

Il 30 aprile 2015 la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 70/2015 con la quale dichiara illegittimo il comma 25 art. 24 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 nella parte in cui *“prevede che “in considerazione della contingente situazione finanzia, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34 comma 1 della legge 448/1998, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%”*.

Sostanzialmente, quindi, dichiara illegittimo il blocco totale della perequazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo.

Per gestire gli effetti della pronuncia della Consulta, che in caso di applicazione integrale della normativa precedente (legge 388/2000) produrrebbero, pare, un costo per le finanze pubbliche che si aggira intorno a 18 miliardi con l'effetto di determinare lo sfioramento del rapporto deficit/pil fissato dai parametri europei, il Governo Renzi ha emanato il decreto legge n. 65/2015 con il quale prevede la restituzione solo parziale degli arretrati dovuti per il 2012 e 2013 per i trattamenti complessivi fino a sei volte il trattamento minimo (nel concetto di trattamento complessivo il decreto inserisce anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi), esclude in radice la restituzione di qualunque arretrato per i trattamenti oltre 6 volte il trattamento minimo e gestisce, con diversa percentuale, l'effetto trascinarsi della parziale perequazione attribuita nel 2012-2013 negli anni successivi. Nella tabella sottostante proponiamo il meccanismo previsto dal dl 65/2015.

Restituzione degli arretrati di perequazione per gli anni 2012/2013 secondo decreto legge 65/2015

Decreto legge 65/2015 entrato in vigore il 21 maggio 2015	
Anni 2012-2013	% perequazione
Fino a 3 volte il TM + cs	100% (non ricevono arretrati perché hanno già avuto tutto regolarmente)
Oltre 3 volte fino a 4 volte TM + cs	40% (arretrati di quanto spettante)
Oltre 4 volte fino a 5 volte TM + cs	20% (arretrati di quanto non ricevuto)
Oltre 5 volte fino a 6 volte + cs	10% (arretrati di quanto non ricevuto)
Oltre 6 volte + cs	0%

Per gli anni 2014-2015 la rivalutazione automatica relativa agli anni 2012/2013 come determinata dal decreto legge 65/2015 viene riconosciuta nella misura del 20%, mentre dal 2016 sarà riconosciuta nella misura del 50%. Inoltre viene applicata, fino al 2016, anche la perequazione secondo il meccanismo previsto dal Governo Letta.


Dal 2017, se non interverranno nuove modifiche riprenderà vigore il meccanismo previsto dall'art.69 legge 388/2000, vale a dire per la fascia di trattamenti complessivi entro 3 volte il trattamento minimo 100%, per la fascia oltre 3 volte e fino a 5 volte 90%, per la fascia oltre 5 volte il trattamento minimo 75%.

1 Il riferimento alla produttività è stato invece recuperato, sotto altro profilo e con calcolo diverso, in sede di rivalutazione della contribuzione nell'ambito del calcolo contributivo delle prestazioni pensioni pensionistiche previsto dalla legge 335/1995 (art. 1 commi 8 e 9) laddove si stabilisce che le retribuzioni utilizzate per la determinazione del montante contributivo siano rivalutate sulla base della variazione della media quinquennale del PIL nominale dei cinque anni precedenti l'anno da rivalutare calcolato dall'Istat. I diversi metodi di calcolo della rivalutazione tra lavoratori che devono ancora andare in pensione e il calcolo della perequazione dei trattamenti in essere sono fortemente criticati da vari studiosi.

2 Su questa norma la Corte Costituzionale si pronunciò con ordinanza n. 256/2001 dichiarando la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

3 Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato (art. 1 comma 19 legge 247/2007).

INFORTUNI MORTALI IN ENEL GLOBAL GENERATION



Nell'ultima settimana di maggio) sono avvenuti due terribili eventi negli impianti Enel in Spagna e Slovacchia.

Nella notte tra lunedì e martedì, nella centrale di As Pontes in Spagna, mentre si provvedeva al rientro in servizio del Gruppo 3 dopo una revisione programmata, a causa di un infortunio è deceduto il collega Miguel Ángel Menéndez Ovalle, 55 anni.

Presso il cantiere nucleare di Mochovce 3&4 in Slovacchia, è deceduto per infortunio il lavoratore di una ditta appaltatrice, Peter Horovčák, 27 anni.



Innanzitutto condividiamo il profondo cordoglio per quanto avvenuto e che rappresentiamo alle rispettive famiglie.


La perdita di una vita umana sul luogo di lavoro sia un evento a cui non dovremmo mai assistere e al quale non ci si può rassegnare.

SUL TRALICCIO ENEL PER BRAVATA: FOLGORATO

Il 30enne rumeno in gravi condizioni. Blackout nella zona

Da Oggi Treviso del 25 maggio 2015

MASER – Sale sul traliccio dell’alta tensione dell’Enel per bravata, ma resta folgorato e rischia di morire. Il 30enne rumeno, ieri sera verso le 21, si trovava in via Montegrappa a Maser in compagnia di due amici ed una ragazza e per combattere la noia ad un certo punto ha deciso di salire sul traliccio, evidentemente senza sapere a che cosa sarebbe andato incontro.



Il ragazzo si è arrampicato, arrivando ad una decina di metri d’altezza, superando il limite consentito ed entrando nella zona ad altissima pericolosità.

A quel punto è stato investito da una scarica da 130mila volt restando folgorato. I vestiti si sono incendiati ed è precipitato a terra. Gli amici hanno dato l’allarme, sul posto sono giunti i

sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure.

Diverse le fratture derivanti dalla caduta da più di dieci metri, ha riportato gravi ustioni in varie parti del corpo. È stato trasportato d’urgenza in ospedale a Castelfranco, le sue condizioni sono critiche.

La sua bravata ha comportato un blackout in tutta la zona, lasciando senza corrente parecchie famiglie di Maser, ma anche di Montebelluna, Caerano, Crocetta del Montello e non solo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i tecnici dell’Enel che hanno lavorato a lungo per ripristinare il funzionamento della corrente elettrica.

ENEL PREMIO DI RISULTATO 2014 CASSA 2015



Nonostante non sia stato raggiunto il valore “target” la quota erogata risulta essere superiore a quella dello scorso anno

In data 29 maggio u.s. abbiamo firmato il Verbale di accordo relativo alla “Redditività aziendale” (cd. prima gamba del premio), per l’anno 2014, cassa 2015.

Il rapporto Ebitda/ricavi risulta essere pari al 18,7% (lo scorso anno fu del 17,8%); tale dato fa scattare il premio nella misura del 97% (lo scorso anno fu dell’88%).

Tutto questo porta la cat. BSs ad avere un premio di 774,61 euro (comprensivo dello scaglione 2014 della quota annuale), a fronte dei 590 ricevuti lo scorso anno.

Gli importi lordi indicati nell’allegato, saranno erogati, in un’unica soluzione, con le competenze del mese di giugno 2015.

Le Parti si sono date reciprocamente atto del buon risultato raggiunto, nonostante la crisi abbia pesantemente intaccato i conti delle Società elettriche, e che il futuro accordo sul Premio di risultato (triennio 2015/2017) avrà ancor di più criteri di semplicità e rivisiterà alcune parti dell’attuale accordo poco apprezzate da alcune categorie di lavoratori.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

FILCTEM CGIL – FLAEI CISL – UILTEC UIL

Roma, 3 giugno 2015

*o*o*o

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 29 maggio 2015

TRA

Enel S.p.A., anche per conto di tutte le Società del Gruppo, rappresentata dai sigg.: Quaranta, Contino, Gulì, Chiamonte, Scaramozzino, Capitani, Caliendo, Cofacci

E

La FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Miceli, Barbetti, Tudino

La FLAEI, rappresentata dai sigg.: De Masi, Meazzi, Losetti, Testa, Mancuso

La UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Prestileo, De Giorgi

Premessa

- Con Verbale di Accordo del 20 dicembre 2011 sono stati determinati per il triennio 2012/2014 (cassa 2013/2015) i valori annui di riferimento delle voci "redditività aziendale" e "incentivazione della produttività/qualità/competitività" del Premio di risultato;
- per quanto riguarda la "redditività aziendale", per l'anno 2014 (cassa 2015) sono stati previsti, per la generalità dei dipendenti eccetto i Quadri, i seguenti importi lordi procapite a livello della cat. BSs:
 - € 548 da parametrare in base alla nuova scala parametrica di cui all'art. 35 vigente CCNL, in presenza di un rapporto Ebitda/Ricavi (E/R) compreso all'interno di un margine di oscillazione considerato "target" e cioè tra il 19% ed il 25%;
 - € 180, in misura fissa, la cui corresponsione è peraltro subordinata al raggiungimento di un valore del rapporto E/R corrispondente o superiore a quello considerato "target" come sopra indicato;
- per i Quadri sono stati previsti i seguenti importi lordi sempre da erogare in presenza di un valore "target" del rapporto E/R:
 - € 444 per i Qs, da riparametrare per Q, non destinatari di sistemi di incentivazione individuale;
 - € 1.630 per i QS e € 1.429 per Q, destinatari di sistemi di incentivazione individuale;
- con riferimento a quanto previsto dal Verbale di Accordo sull'incremento retributivo del 18 febbraio 2013 sottoscritto in sede di rinnovo del CCNL, le Parti, con successivo Verbale del 18 marzo 2015 (n.d.r. Partecipare di maggio 2015), hanno convenuto che il valore dello scaglione 2014 della quota annuale - pari per la categoria BSs a € 248,81 lorde secondo la scala parametrica vigente - sia destinato ad incrementare lo stanziamento relativo alla voce "redditività aziendale" per la generalità del personale;
- in data 28 maggio 2015 è stato approvato il Bilancio dell'esercizio 2014 di Enel;
- S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti;
- in base alle risultanze di detto bilancio, il rapporto tra Ebitda e Ricavi (E/R) risulta pari al 18,7%;

tutto quanto sopra premesso,

le Parti si danno atto che, in base alla rappresentazione grafica di cui all'allegato A (n.d.r. in calce al presente verbale) al Verbale del 20 dicembre 2011, il valore del rapporto E/R precisato in Premessa è inferiore a quello considerato "target" con la conseguenza che gli importi definiti per la redditività aziendale per l'anno 2014 (cassa 2015), così come risultanti dall'applicazione dell'incremento retributivo di cui al citato Verbale del 18 marzo 2015, verranno erogati in misura ridotta secondo criteri di interpolazione lineare, ai sensi di quanto stabilito al punto 3.3 del Verbale 20 dicembre 2011.

1. In relazione a quanto sopra, l'importo lordo pro-capite da corrispondere per la cat. BSs risulta pari a € 774,61 da riparametrare come segue:


Cat.	Importo	Cat.	Importo	Cat.	Importo
ASs	950,83	BS	741,61	B2	586,48
AS	889,94	B1s	706,65	CS	520,02
A1s	852,51	B1	674,90	C1	470,62
A1	813,43	B2s	630,32	C2	433,71
BSs	774,61				

2. Non sussistono le condizioni esplicitate in Premessa, per l'erogazione dell'importo (€ 180) di cui alla lettera b) del comma 26.1 del verbale di Accordo 20 dicembre 2011.

3. Parimenti, per quanto riguarda i Quadri, gli importi definiti per la redditività aziendale per l'anno 2014 (cassa 2015), così come risultanti dall'applicazione dell'incremento retributivo di cui al citato Verbale del 18 marzo, saranno erogati in misura ridotta secondo criteri di interpolazione lineare ai sensi della normativa sopra richiamata. Gli importi da corrispondere sono riportati nel seguente prospetto:

4. Gli importi lordi indicati nel presente verbale verranno corrisposti, in unica soluzione, con le competenze del mese di giugno 2015 nei confronti dei lavoratori aventi diritto in forza a tale data (punto 6 accordo 20 dicembre 2011).

	Importo da corrispondere
QS non destinatari di sistemi di incentivazione individuale	806,48
Q non destinatari di sistemi di incentivazione individuale	723,70
QS destinatari di sistemi di incentivazione individuale	1.959,44
Q destinatari di sistemi di incentivazione individuale	1.725,56



LUTTI



Sono deceduti:

- Gabriella Boscarìol, moglie del collega pensionato Giuseppe (Pino) Teot già della Agenzia di Oderzo.
- Ettore Castagner, già del 5° Gruppo Impianti di Vittorio Veneto, “il falegname” e papà di Fabio sempre della Produzione a Nove;
- Angelo Gava già della Agenzia di Conegliano, responsabile sindacale della

Fnlc-Cgil;

Condoglianze vivissime da parte della Flaei-Cisl di Belluno e Treviso.

*o*o*o*

La famiglia di Mauro Sgroi, della Unità Operativa di Oderzo e responsabile nella Flaei-Cisl veneta, è stata colpita da un tragico evento.

Manifestiamo la nostra vicinanza a Mauro, proponendo la riflessione fatta dal’amico Francesco Orrù della Filca Cisl

Matricida, Cisl choc: "Francesco grandissimo uomo"

Orrù della Filca Cisl tratteggia il ritratto del 60enne che domenica ha ucciso la madre.

CESSALTO - Francesco Orrù, Coordinatore Responsabile Territoriale di FILCA Cisl Belluno Treviso, a nome di tutta la categoria che segue le fabbriche del mobile legno arredamento del territorio provinciale, racconta chi è Francesco Sgroi, delegato sindacale Filca da più di 30 anni.

Sgroi si è trovato al centro di un fatto di cronaca nera: domenica ha ucciso la madre 89enne, un episodio che ha profondamente colpito le maestranze sindacali della zona di cui Sgroi faceva parte.

“Francesco è un grandissimo uomo, con un forte senso delle regole del bene comune, con un altruismo incredibile nei confronti del prossimo, sempre a disposizione per aiutare chi ne ha più bisogno.

Se però volete realmente sapere chi è Francesco Sgroi, è sufficiente chiedere ai colleghi con cui ha condiviso mille battaglie, per sentirsi raccontare di quanto si è speso per oltre 30 anni nel migliorare le condizioni di lavoro all’interno della fabbrica, del posto di lavoro.

Basta chiedere ai sindacalisti che lo hanno conosciuto e con cui ha collaborato, loro racconteranno di quanto si sia messo a disposizione per costruire una società territoriale migliore, di quanto si sia speso per conquistare nuovi diritti per i lavoratori.

Appena abbiamo appreso la notizia siamo stati travolti da un senso di bruciante sconfitta, così come ci fa male l’idea che ora di lui si possa pensare come ad una persona cattiva.

Sarebbe importante interrogarsi su quanta responsabilità abbiamo noi tutti che lo conoscevamo e che non siamo stati capaci di cogliere in tutta la sua gravità il suo malessere interno, la sua grande disperazione, perché solo spinto da un grande isolamento e da una assoluta disperazione poteva succedere che un uomo estremamente buono e tranquillo come Francesco potesse compiere un gesto così estremo”.

730 E FOPEN

A partire dalla dichiarazione dei redditi in corso, relativa all'anno 2014, i versamenti a FOPEN fatti da pensionati e isopensionati vanno certificati da FOPEN stesso al quale bisogna rivolgersi.

Fopen

Corso Trieste 42 - 00198 Roma
Tel 0685355145 - Fax 0685305561

www.fondopensioneopen.it


Manuela.marinacci@fondopensioneopen.it

VENDITA CENTRALE ELETTRICA MIS, QUATTRO DENUNCIATI PER EVASIONE FISCALE

La Guardia di finanza ha sequestrato beni per un totale di 2 milioni e 370mila euro. L'impianto si trova nella valle del torrente Mis

Corriere delle Alpi - 2 maggio 2015

BELLUNO. Hanno venduto una centrale idroelettrica eludendo il fisco: quattro soci e un loro consulente denunciati dalla Guardia di Finanza di Belluno che ha inoltre eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per un totale di 2.370.000 euro, di cui oltre un milione di euro su conti correnti bancari e il resto in immobili e quote societarie.



I finanzieri hanno ricostruito le fasi della cessione di una centrale elettrica, fatta attraverso un'operazione molto complessa, che aveva lo scopo finale di far "risparmiare" indebitamente quasi due milioni di euro


di imposte ai venditori bellunesi. Le indagini delle fiamme gialle si sono focalizzate su una srl bellunese, che aveva presentato alla Regione del Veneto un'istanza per l'autorizzazione e l'esercizio di una centrale idroelettrica su un torrente nella Valle del Mis. Successivamente, la centrale è stata ceduta a un acquirente di un'altra regione, ma non con un normale contratto di compravendita, bensì attraverso un meccanismo complesso che ha comportato la costituzione di una nuova società, alla quale è stata trasferita l'autorizzazione per la gestione della centrale idroelettrica, anche se la nuova società non aveva dipendenti ed aveva la medesima sede e gli stessi soci della prima; questi hanno poi trasferito il pacchetto azionario all'acquirente, sfruttando un meccanismo fiscale che ha consentito di eludere quasi 2 milioni di euro tra Ires/Irap ed Iva, che sarebbero dovuti essere versati allo Stato.

Le indagini, coordinate dal pm Roberta Gallego, hanno consentito di rinvenire una serie di mail e documenti, alcuni dei quali manoscritti, nei quali veniva progettata a tavolino l'elusione, confrontando, tra l'altro, in una parte di un foglio, quali sarebbero stati i costi fiscali da sostenere per l'operazione normale e nell'altra quali sarebbero stati, invece, i risparmi attuando l'operazione elusiva

CI SCRIVONO ...

LA VITTORIO DELLA VITTORIA

Avete fatto cosa a me particolarmente gradita.



Mio nonno è caduto sul Carso a monte San Michele ed oggi sepolto a Redipuglia.

Grazie

Portaro Flaei Cisl Calabria

Complimenti a tutti
Flaei Cisl Molise

*o*o*o

IL CASO DARWIN E GLI RSPP

Invio un commento apparso su ARS edizioni Informatiche.
Non nascondo che le perplessità sono molte e da parte di tanti colleghi RSPP.
Un caro saluto.
Roberto Marson

Daniele Zaniolo — Avvocato in Torino
Estratto da Copyright © 2014 Ars Edizioni informatiche - Tutti i diritti riservati



...
È di pochi giorni or sono la sentenza della Corte di Cassazione che ha definito la vicenda del liceo scientifico DARWIN di Rivoli che potrebbe costituire un esempio significativo di quanto si andava appena dicendo.

...
In quell'istituto scolastico, durante la ricreazione, un controsoffitto di tipo "Perret" crollò improvvisamente, ferendo alcuni studenti e causando gravi lesioni ad uno di essi nonché la morte di un altro ragazzo.

Le cause del crollo sono state individuate nella presenza di alcune cricche dei pendini di ferro che sostenevano la struttura, formatesi durante l'installazione dello stesso che, con il passare degli anni, hanno lentamente ma inesorabilmente ridotto la capacità di tenuta dei sostegni.

...
Il processo ha avuto certamente un iter travagliato, essendosi concluso il primo grado con l'assoluzione di sei imputati e la condanna di uno solo. Verdetto però quasi completamente ribaltato in appello che, infatti, ha visto la condanna, poi confermata dalla corte di Cassazione, di cinque dei sei imputati assolti in primo grado, oltre che dell'imputato già condannato.

...
Gli imputati condannati appartenevano a due distinti "gruppi". Alcuni erano i funzionari della Provincia di Torino, responsabili del servizio di edilizia scolastica. L'altro gruppo era invece composto dai Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione (c.d. "RSPP") che si erano succeduti nel tempo e che erano stati scelti e nominati dal direttore scolastico. Stranamente, quest'ultimo, pur essendo formalmente il "datore di lavoro" ex D.Lgs. 81/08 non è stato accusato di alcunchè.

1) La responsabilità degli RSPP.

...
La vera novità nel caso del liceo DARWIN sta nel fatto che solo gli RSPP sono stati condannati mentre il datore di lavoro è stato ritenuto esente da responsabilità.

2) Le conseguenze pratiche.

...
Certamente, così stando le cose, la "professione" dell'RSPP è destinata a cambiare.

...
In primo luogo sarà doveroso stipulare polizza assicurative sufficientemente capienti. Sovente gli RSPP sono dipendenti o liberi professionisti. In assenza di copertura assicurativa i rischi di esporre il proprio patrimonio alle conseguenze civilistiche di un reato saranno perciò molto elevate.

Ma anche sul piano operativo gli RSPP dovranno tendere a una maggiore rigidità e restare insensibili alle ragioni delle aziende.

...

Anche per quanto riguarda le evidenze della propria attività, sarà opportuno per l'RSPP predisporre un sistema informativo tracciabile, in modo tale da poter fornire la prova di aver correttamente adempiuto ai propri compiti.

*o*o*o

COMMENTO

Preliminarmente pare corretto segnalare che la normativa del D.Lgs 81/2008, che dovrebbe applicarsi anche agli istituti di istruzione, non ha avuto al momento attuazione (art. 3, comma 2 sotto riportato e nota 11), per cui le scuole sono fuori dal campo di applicazione della normativa sulla sicurezza (causa costi).

Questo non vuol dire che non vi sia responsabilità in caso di lesioni e decessi, ma solo che la normativa del D.Lgs non è operativa come per i privati.

In merito al Servizio di Prevenzione e Protezione, l'art. 31 espressamente recita che non possa subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico (vedi sotto l'art.31 del D.Lgs 81/2008).

Si può dire che, proprio perché organo consultivo, non pare corretta l'attribuzione della responsabilità tanto più in un ambito, come quello scolastico, in cui allo stato neppure si applicherebbe la normativa sulla sicurezza.

Art. 3 Campo di applicazione

2. Nei riguardi delle degli **istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e gradole disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative** - ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ Per il **differimento del termine di applicazione delle disposizioni** di cui al presente periodo, vedi l'*art. 8, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; vedi, anche, il *comma 15-bis del medesimo art. 8, D.L. 78/2010*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione

1.il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. **Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.**

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

*o*o*o

IL DOPO VOTO



Leggo su Tribuna di mercoledì 3/6 gli effetti del dopo-voto ... nomi e cognomi, l'articolaista ci informa che, su molte carriere politiche, è scesa la scure.

Non mi interessa analizzare la cosa dal punto di vista delle idee politiche: finché c'è libertà, ognuno la pensi come vuole e voti per chi vuole ... ma mi permetto di osservare quanto segue. Dice l'articolo: "dalla prossima settimana, dopo 23 anni

di servizio in politica, il sig. D.B. prenderà nuovamente servizio come insegnante alla scuola media ..." e continua informandoci che altri, come lui, torneranno al loro primo lavoro di insegnanti, da settembre.

Mi pongo due domande: i lavoratori "normali" quando si devono, purtroppo per loro, riciclare, sono costretti a corsi di formazione, di aggiornamento e quant'altro ... il politico di cui sopra farà qualche corso per tornare a insegnare? Come affronterà i cambiamenti avvenuti nel frattempo nella scuola, nella società, nei ragazzi che sono sui banchi? Oppure si ritiene che 23 anni di politica siano, già di per sé, un grande corso di aggiornamento e di formazione all'insegnamento? E' pur vero che i politici in genere sembrano essere stati dotati da madre natura di cervelli che vanno oltre la normalità, infatti si riciclano in mille incarichi anche diversi l'uno dall'altro ... sembrano saper fare tutto ... e, seconda domanda: ora che le scuole stanno per finire, lo stipendio del suddetto decorrerà dalla "prossima settimana"?

Carla Da Re
Vittorio Veneto

*o*o*o*

FIACCOLATA PER LA CRI

Ho partecipato il 20 giugno (col gruppo C.R.I. di Conegliano) alla fiaccolata della Croce Rossa che si è svolta da Solferino a Castiglione delle Stiviere: 12 km.



Non sono volontaria della C.R.I., sono solo amica di volontari e, con loro e per loro tramite, mi sono iscritta a questo evento. E' stata una cosa stupenda, stra-bella; ho camminato insieme a una folla multicolore e multietnica, vivace ed allegra, dove prevaleva il rosso C.R.I., per 12 km., con la mia torcia accesa, orgogliosa di esserci. Gli abitanti del posto, ai bordi della strada, applaudivano e ringraziavano

i volontari. E' stata una serata fantastica ... mentre camminavo guardavo davanti a me e vedevo solo torce accese, mi voltavo e, dietro, vedevo solo torce accese: un serpentine che illuminava la notte. Io non so fare stime, non so quanti eravamo, so che eravamo tanti: si sentiva parlare italiano, francese, tedesco, spagnolo, russo e altro ancora.

Di tutto questo non ho sentito né letto niente sui media nazionali (mi è sfuggito?) eppure è stata una cosa internazionale ... forse avrei dovuto comprare un giornale di Solferino?!

In un mondo in cui i cortei sono all'ordine del giorno, per i morti, per i vivi, per un luogo, per un'idea – tutto è buono per fare un corteo – di questo nessuna traccia ... peccato! Persa l'occasione di dare finalmente, in un mondo di orrori, una bella notizia! Grazie C.R.I!

Carla Da Re
Vittorio Veneto

*o*o*o*

CANTO IN UN CORO ... PERCHÉ CANTO IN UN CORO?



Un giorno, durante una scarpinata col CAI, una compagna di fatica, socia come me ma più di me, mi propone di dare una mano al mini coro per la messa del CAI alla Madonna della Salute ... "ma dai! Cosa mi chiedi ... non son più capace neanche per i canti da osteria"! ... "dai, vieni ..." ... "va bene, vengo"! ... vado.

Poco dopo, Toni, socio anziano, butta là: "facciamo un coro"? ... "Scherzi"? ... "ma sì, dai" ... "sì, ma come ... sì ma perché"? ... "per cantare"! ... Ok, ci siamo ... e nasce il coro.

Dal 2006 canto nel CORO-CAI, coro della sezione CAI di Vittorio Veneto e, dai canti da osteria, adesso "vado su di testa" e arrivo dove non avrei mai creduto di arrivare ... merito del gruppo, non ci sono prime-donne né primi-uomini; ci vediamo volentieri, stiamo bene insieme; a volte è una faticaccia dopo una giornata di lavoro : una prova a settimana (due sotto i concerti), poi tutti i concerti e le presenze istituzionali ... può essere stancante ma è bello trovarci a condividere qualcosa che piace; la maestra è brava, ci bacchetta tanto (sarà colpa nostra o è lei troppo nervosa?), mandiamo giù qualche rospo perché, a volte, siamo un po' indisciplinati, anzi, spampanati, ma forse siamo tutti un po' stanchi (anche la maestra) ma bisogna andare avanti, anzi è bello andare avanti e poi, per mandar giù, basta un'ombra di prosecco e due biscotti o una fetta

di dolce (obbligo di festeggiamento compleanni in sede-coro), e poi, dopo il concerto, passa tutto e si ricomincia ... il 13 giugno a Conegliano al Raduno Triveneto degli Alpini 2015, il 28 giugno a Brescia al Festival Internazionale dei Cori di Montagna ... avanti così cercando di migliorare in tutto, nel canto e nei rapporti umani ... abbiamo inciso nel 2014 il nostro primo CD, un altr'anno festeggeremo i 10 anni del Coro ... stiamo bene insieme, ecco perché canto in un coro, ecco perché canto nel Coro-Cai.

Carla Da Re
Vittorio Veneto

IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO NEL SISTEMA MISTO



Con circolare n. 74 del 10 aprile scorso, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'INPS ha fornito le istruzioni per l'applicazione delle previsioni della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che, all'art. 1, commi da 707 a 709, ha dettato nuove norme relativamente all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici che, alla data del 31 dicembre 1995, possono

far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Come noto, la Legge 190/2014 ha modificato, integrandolo, l'art. 24 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, che risulta così riformulato: *“A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”*.

Il legislatore, prevedendo la valorizzazione di tutti i periodi lavorati, anche di quelli eventualmente maturati dalla data del conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della prestazione pensionistica stessa, supera, per il nuovo calcolo, il concetto della massima anzianità contributiva valorizzabile.

La norma interessa, come detto, tutti i soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Ai fini della determinazione dell'importo pensionistico, è previsto un doppio calcolo:

- il primo, applicando il sistema contributivo dal 2012,
- il secondo applicando interamente il criterio retributivo.

L'Istituto Previdenziale determinerà i due importi in questo modo:

- Pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1 gennaio 2012: calcolo retributivo sulla base delle regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità dal 1° gennaio 2012;
- Pensione calcolata applicando il novellato articolo 24 della Legge 214/2011: calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato.

Sarà messo in pagamento l'**importo minore** scaturito dal doppio calcolo.

Il comma 708 dell'art. 1 della Legge 190/2014 prevede che il doppio calcolo si applichi anche ai trattamenti pensionistici **già liquidati alla data del 1° gennaio 2015**, data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015. Pertanto l'INPS provvederà a raffrontare l'importo pensionistico in pagamento con quello derivante dal calcolo secondo le regole prima illustrate, al fine di porre in pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'importo pensionistico di minore entità, procedendo al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere da detta data.

La norma non si applica, invece, alle pensioni ordinarie di inabilità liquidate ai sensi della Legge 222/84.

Tutti i supplementi di pensione relativi ai contributi successivi al 31 dicembre 2011 saranno determinati con il sistema di calcolo contributivo.

I risparmi derivanti dall'applicazione della norma dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuati con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Relativamente alle pensioni a carico dell'ex Fondo pensioni Elettrici ricordiamo che le quote retributive della pensione a calcolo vengono liquidate nel limite del più favorevole tra i seguenti parametri:

- 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei Lavoratori Dipendenti;
- 88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo delle quote A e B del Fondo Elettrici.

Pertanto con detti limiti, in funzione di quello che sarà l'importo inferiore scaturito dal doppio calcolo, dovrà essere raffrontato:

- l'importo della quota derivante dal calcolo retributivo di tutte le anzianità maturate al 31 dicembre 2011;
- oppure quello derivante dal calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate.

Detto importo sarà liquidato qualora risulti inferiore ad uno dei due limiti. Qualora invece risulti superiore ad entrambi i limiti la pensione, per la parte a calcolo retributivo, sarà corrisposta nell'importo del più favorevole dei due limiti.

ENEL - ORARIO DI LAVORO

lettera unitaria inviata il 5 giugno all'Enel da parte delle segreterie nazionali

Spett.le
ENEL S.p.A.
c.a. Dott. Bernardo Quaranta
Dott. Filippo Contino

Oggetto: **orario di lavoro**



Siamo venuti a conoscenza di una mail aziendale, riguardante le flessibilità orarie concesse ai lavoratori.

Dobbiamo sottolineare, nostro malgrado, l'inopportunità di inviare tale comunicazione direttamente ai Lavoratori, senza peraltro informare e condividere con le Organizzazioni Sindacali, firmatarie di tutti gli accordi in tema di orario di lavoro, il contenuto della stessa.

In attesa di un incontro specifico su tale materia, che auspichiamo possa avvenire nel più breve tempo possibile, anticipiamo che stiamo seguendo con attenzione tutta una serie di vostre comunicazioni che si pongono al limite del dettato

contrattuale (vedi ferie, ad esempio).

Siamo convinti che la crisi in atto costringa le aziende ad adottare tutte le possibili misure di contenimento dei costi per mantenere efficienza ed efficacia, ma ciò a cui stiamo assistendo è un continuo modificare le prassi a norme invariate, a scapito unicamente dei Lavoratori i quali sopportano ritmi di lavoro - particolarmente in alcune aree - non più accettabili, come più volte da noi denunciato.

In attesa di un vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

ARCA - UN SALUTO DAL PRESIDENTE AMEDEO TESTA

Carissimi,



oggi, 27 maggio 2015, si chiude la mia esperienza in ARCA.

Sono stati due anni e mezzo intensissimi e nello stesso tempo pieni di sfide e meravigliosi.

Il repentino calo dei Soci dovuto ai tanti accordi per l'accompagnamento alla pensione e il taglio economico ricevuto dalle Aziende, ci hanno veramente messo a dura prova.

C'è stato un momento, circa un anno e mezzo fa, in cui sembrava che l'ARCA non ce la potesse fare; con gli amici dell'Ufficio di Presidenza - Valletti e De Giorgi - e con gli amici e amiche della CAN - Garofalo, La Piana, Tronco e Vaccaro - ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di mettere in campo ogni soluzione, anche la più creativa, pur di mantenere in

vita la migliore esperienza di Welfare in Italia.

Va sottolineato di nuovo: l'ARCA, seppur con mille problemi, è la migliore esperienza di Welfare in Italia!

Abbiamo dovuto fare tagli pesanti e riorganizzare un bel po' di cose: qualcuno non ha capito (ed era normale e comprensibile), in tanti, particolarmente i responsabili nei Consigli Direttivi Regionali, hanno compreso e ci hanno aiutato a trovare strade utili al mantenimento in vita dell'Associazione.

I dati ci dicono che l'equazione messa in piedi in quel periodo ha funzionato: nonostante tutto, l'ARCA, attività più, attività meno, continua a fare le stesse cose! Il Bilancio Sociale di prossima pubblicazione dimostrerà quanto appena detto.

Ovviamente manca l'ultimo pezzo: la riorganizzazione vera e propria che darà stabilità nel tempo all'Associazione. Nei prossimi mesi lavoreremo, ancora una volta tutti insieme, su quest'"ultimo miglio". Siamo sicuri di aver proposto alle Fonti Istitutive (Enel e Filctem, Flaei, Uiltec) un progetto che "tiene" sotto tutti i punta di vista.

Abbiamo avuto la capacità di dimostrare che l'ARCA non spende neanche un euro in più di quanto deve e questo rigore, passato al setaccio da Enel, è stata la chiave vincente per presentarci pronti alla riorganizzazione, con le carte in regola.

Non c'è tempo e forse non è neanche il caso, ma avrei piacere di elencare, tra le tante cose che abbiamo messo in campo in questi due anni e mezzo, alcune iniziative e decisioni degne di attenzione. Una sola però la voglio ricordare: le 10 rate a interessi zero per il pagamento delle nostre vacanze. Crediamo che in un momento in cui la crisi si fa veramente sentire, questo elemento sia stato di gran lunga il più utile ai Soci.

Continuate a seguire l'ARCA facendo sentire la vostra voce: ho ricevuto molte e-mail in questo periodo e in diverse di esse abbiamo trovato elementi degni di attenzione.

Anche la pagina su Facebook ci sta aiutando a capire diversi aspetti importanti: mettete il vostro "mi piace" alla pagina dell'ARCA e invitate tutti i colleghi a fare altrettanto. Sarà un veicolo che si utilizzerà sempre di più.

Auguro a tutti gli amici e le amiche della CAN, a tutte le lavoratrici e i lavoratori dell'ARCA che in questi anni mi hanno grandemente aiutato e al Presidente che verrà, un augurio di buon lavoro, grande come è grande l'ARCA.

A tutti voi un affettuoso e caldo abbraccio. Ho cercato di fare del mio meglio. Spero di esserci riuscito. W l'ARCA!

Amedeo Testa

FOPEN HA PRECORSO I TEMPI!

Non accontentarti di sopravvivere: metti il futuro in cassaforte



Nato da una geniale intuizione del Sindacato elettrico, con l'obiettivo di consentire a ciascun aderente di costruirsi una pensione aggiuntiva, a seguito dell'introduzione del sistema contributivo, **FOPEN**, oggi, dimostra la validità di quella scelta.

Un inizio difficile: forti sono state le resistenze di quanti, all'epoca, non avevano ben compreso le pesanti ricadute sul sistema previdenziale delle riforme succedutesi, a partire dal 1995, che hanno sancito l'allungamento dell'età pensionabile e la modifica del sistema di calcolo; modifica che determinerà, per i più giovani, **la perdita di oltre il 30%** del valore della pensione rispetto all'ultimo stipendio percepito.

Un serio impatto sulle politiche di welfare, con conseguenze negative rilevanti, per le nostre famiglie sempre più esposte ad una vecchiaia a rischio povertà.

Abbiamo lavorato tanto per sconfiggere lo scetticismo.

La **FLAEI - Cisl** lo ha fatto condividendo con tutti, giorno dopo giorno, le difficoltà e i successi di questa travagliata vicenda.

Oggi, lo scetticismo è scomparso: una recente indagine sul welfare, rivolta ad un rilevante campione di Lavoratrici e Lavoratori elettrici, commissionata dalla **FLAEI - Cisl** e realizzata dall'Università di Bolzano, ha verificato che l'83,7% manifesta un alto interesse per il **FOPEN** e i dati dell'anno 2014 lo testimoniano. Il Fondo ha registrato 2.380 nuove adesioni e il totale degli aderenti sfiora le 45.000 unità, con un tasso superiore al 90%.

Il FOPEN, dunque, si è dimostrato all'altezza delle attese.

Lavoratrici e Lavoratori ne hanno valutato ed apprezzato la qualità della gestione e la redditività che produce.

LE RAGIONI DEL SUCCESSO!

1 IL FOPEN REMUNERA BENE IL CAPITALE INVESTITO E RICONOSCE VANTAGGI

AI PROPRI ISCRITTI. E' tra i primi quattro Fondi Negoziati per la qualità dei rendimenti ed è al 3° posto per i rendimenti sui comparti **Garantito e Obbligazionario Bilanciato**. Chi ha aderito a **FOPEN**, fin dalla sua istituzione, ha totalizzato un rendimento complessivo intorno al 75%. I versamenti a **FOPEN**, entro il limite annuo di Euro 5.164,57, sono interamente deducibili dall'imponibile fiscale del lavoratore, con un risparmio aggiuntivo valutabile in oltre 2.000 Euro. Il contributo aziendale per chi aderisce, pari all'1,35% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, rappresenta un ulteriore beneficio. Inoltre, a **FOPEN** possono aderire anche i soggetti fiscalmente a carico del Lavoratore iscritto.

2 IL FOPEN HA REGOLE FLESSIBILI SULLE ANTICIPAZIONI rispetto alla rigidità prevista per le anticipazioni del TFR. Si può infatti ottenere una anticipazione, pari al 30% del montante maturato con una semplice richiesta.

La prestazione finale, può essere incassata sotto forma di capitale sino al 50% del montante accumulato, fatto salvo il diritto alla liquidazione in capitale dell'intera posizione, qualora l'importo derivante dalla conversione in rendita del 70% del montante finale risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale.

3 IL FOPEN CORRE PIU' FORTE DEL TFR E DEI VITALIZI DEL SISTEMA

OBBLIGATORIO. La decisione di conferire il TFR alla previdenza complementare si è rivelata vantaggiosa. Il TFR, infatti, viene rivalutato alla fine di ciascun anno con un tasso dell'1,5%, più il 75% dell'aumento del costo della vita (tasso di inflazione). Questo meccanismo ha offerto un rendimento modesto rispetto a quello conseguito da **FOPEN** dal 1999 ad oggi.

*Nel Settore, la **FLAEI-Cisl** continua a svolgere un ruolo centrale per promuovere misure a sostegno del Welfare, nonostante le difficoltà poste dalle continue trasformazioni in atto nelle Aziende elettriche.*

*In questo scenario fosco, la **FLAEI-Cisl** intende ancora giocare un ruolo determinante per rendere **FOPEN** sempre più competitivo e sempre più performante, secondo una logica gestionale che mira unicamente a creare le condizioni per un futuro sereno ai Lavoratori e alle loro Famiglie, sul versante della Previdenza complementare.*

ITALIA	BZ	AQ	PO	RC	NA	BO	TS	RM	GE	MI	AN	CB	TO
AVENTI DIRITTO	205	690	573	1.169	2.651	1.998	459	7.254	1.053	4.776	651	33	2.336
VOTANTI	168	523	344	993	2.106	1.455	310	3.529	866	2.826	528	191	1.569
CGIL	22	107	103	214	658	647	116	1.363	384	1.174	208	37	773
CISL	134	263	176	384	804	632	151	1.667	367	1.355	292	99	637
UIL	7	17	44	337	269	116	25	205	65	151	8	43	105
UGL	0	19	13	6	48	13	2	87	10	40	4	0	15
CISAL	2	108	1	32	293	15	4	164	26	74	8	7	9
nulle \ bianche	3	9	7	20	34	32	12	43	14	32	8	5	30

AFFLUENZA AL VOTO

65,9

ITALIA	BA	CA	PA	TN	FI	PG	AO	VE	Estero	TOT ITALIA	%	SCHEDE VALIDE
AVENTI DIRITTO	2.631	1.687	3.349	241	2.979	698	441	3.258	31	39.643	65,9	
VOTANTI	1.944	1.274	2.614	288	2.172	455	275	1.704	0	26.124	98,2	25.659
CGIL	622	530	449	69	763	137	82	581	0	9.039	35,2	
CISL	781	422	1.325	132	775	198	151	913	0	11.659	45,4	
UIL	313	237	618	77	439	90	24	127	0	3.300	12,9	
UGL	26	32	47	4	39	5	1	29	0	440	1,7	
CISAL	167	36	109	3	109	6	5	27	0	1.205	4,7	
nulle \ bianche	35	17	66	3	47	9	12	27	0	465	1,8	

AFFLUENZA AL VOTO 65,9

TRIVENETO	BL	PD	RO	TV	VI	VE	VR	UD	TN	BZ	TOT VENETO	%	SCHEDE VALIDE
AVENTI DIRITTO	226	309	256	283	198	1080	321	460	408	203	3744		
VOTANTI	167	228	147	184	147	665	203	310	290	168	2509	67,01%	
CGIL	70	80	50	63	35	229	70	116	69	22	804	32,04%	804
CISL	84	110	90	93	93	365	91	151	132	134	1343	53,53%	1343
UIL	4	28	3	24	11	32	26	25	79	7	239	9,53%	239
UGL	1	3	1	1	1	21	2	2	3	0	35	1,39%	35
CISAL	2	4	2	0	0	10	11	4	3	2	38	1,51%	38
nulle \ bianche	6	3	1	3	7	8	3	12	4	3	50	1,99%	2459

AFFLUENZA AL VOTO 67,01%

TREVISO	Quinto	Montebelluna	Nove - Capp.Magg.	Oderzo	TOT	%
AVENTI DIRITTO	82	56	86	59	283	
VOTANTI	48	38	59	39	184	65,02%
CGIL	13	14	23	13	63	34,24%
CISL	16	23	31	23	93	50,54%
UIL	19	1	2	2	24	13,04%
UGL	0	0	0	1	1	0,54%
CISAL	0	0	0	0	0	0,00%
nulle \ bianche			3		3	1,63%

AFFLUENZA AL VOTO 65,02%

BELLUNO	Belluno	Feltre D - Vellai	Arsiè Quero Feltre GP	Calalzo Pieve Cadore	Soverzene Polpet	Agordo	TOT	%
AVENTI DIRITTO	61	35	30	33	41	26	226	
VOTANTI	30	31	27	24	33	22	167	73,89%
CGIL	15	16	5	10	15	9	70	41,92%
CISL	13	13	17	12	16	13	84	50,30%
UIL	1	1	0	0	2	0	4	2,40%
UGL	1	0	0	0	0	0	1	0,60%
CISAL	0	1	1	0	0	0	2	1,20%
nulle \ bianche			4	2			6	3,59%

AFFLUENZA AL VOTO

73,89%

SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ.

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto 8 Aprile 2015 che fissa il limite per gli sgravi contributivi (misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo), riducendolo di circa il 29% (il limite passa dal 2,25% all'1.60% della retribuzione contrattuale percepita) e le regole/condizioni applicabili agli emolumenti in questione, erogati nei periodi di paga relativi al 2014.



In particolare, la Legge Fornero, ha stabilito che, dall'anno 2012, lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro sui premi di produttività è applicabile strutturalmente, con le modalità da fissarsi con apposito decreto ministeriale.

L'art. 10 della L. 124/2013, ha stabilito che il predetto decreto Ministeriale, al fine di disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno

precedente, deve essere emanato entro il mese di febbraio di ogni anno.

La legge di stabilità del 2015 ha ridotto di 208 milioni, per l'anno 2015, la dotazione finanziaria destinata allo sgravio in questione, fissandola complessivamente a 391 milioni di euro.

In ottemperanza a dette disposizioni, il Ministero del lavoro, ha fissato con il decreto il limite (misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo), riducendolo di circa il 29% (il limite passa dal 2,25% all'1.60% della retribuzione contrattuale percepita) e le regole/condizioni applicabili agli emolumenti in questione, erogati nei periodi di paga relativi al 2014.

Lo sgravio (da cui sono escluse le pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/2001), da applicare alle erogazioni effettuate nell'anno 2014, risulta, secondo quanto disposto dal decreto dell'8 aprile 2015, in esame, così regolamentato:

- **ripartizione della copertura finanziaria per tipologia di contratto collettivo:** 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 391 milioni di euro (precedentemente 599 milioni di euro), in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia;
- **retribuzioni sulle quale risulta possibile applicare lo sgravio:** retribuzioni variabili, vale a dire quelle che risultano incerte nella corresponsione o nell'ammontare, la cui struttura sia correlata alla maturazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati, previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello;
- **limiti e misura:** è fissato uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni di cui sopra nella misura dell'1,60% (aliquota ridotta di 0,65 punti percentuali rispetto allo scorso anno che era stata fissata al 2,25%) della retribuzione contrattuale percepita nel 2014 dai lavoratori che hanno

ricevuto l'emolumento variabile. Entro il 28 febbraio 2016, sulla base dei risultati dell'apposito monitoraggio effettuato dall'INPS, può essere rideterminata (massimo fino al 5%), per l'anno 2015, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita. Individuata la retribuzione, sulla stessa si applicherà: **a)** lo sgravio contributivo per il datore di lavoro nella misura di 25 punti percentuali; **b)** lo sgravio contributivo per il lavoratore pari all'intero valore della contribuzione a suo carico;

- **condizioni per la validità dei contratti collettivi:** ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono: **a)** essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame - 29 maggio 2015 – e atteso che il 30° giorno successivo cade di domenica, il termine di deposito slitta al primo giorno utile successivo vale a dire lunedì 29 giugno 2014); **b)** prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio;
- **condizioni per l'accesso al beneficio:** le condizioni per l'accesso allo sgravio sono: il possesso del requisito del DURC; il rispetto, nell'anno 2014, della contrattazione collettiva (parte economica); aver corrisposto ai dipendenti trattamenti economici e normativi non inferiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e individuale, se più favorevole; la presentazione alla DTL, se non già trasmessa, della dichiarazione di responsabilità. L'applicazione indebita dello sgravio comporta la restituzione del beneficio con le corrispondenti sanzioni;
- **imprese di somministrazione:** per tali imprese si deve fare riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio contributivo oggetto del presente intervento, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti abilitati, sono tenuti, a decorrere dalla data che verrà fissata dall'INPS, ed esclusivamente in via telematica, a presentare apposita istanza all'INPS stesso, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni che verranno fornite dal citato Istituto. La domanda deve contenere: **a)** i dati identificativi dell'azienda; **b)** la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; **c)** la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro; **d)** l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; **e)** ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.

L'ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello che verrà fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze (di cui al precedente punto). A tal fine, l'Istituto attribuirà a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

Ai fini del rispetto della copertura finanziaria (391 milioni di euro), l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvederà all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.

Per l'effettiva applicazione del beneficio, si devono attendono le istruzioni operative da parte dell'INPS.

Con la pubblicazione del decreto sugli sgravi contributivi della produttività 2014, ricordiamo che, contrariamente agli anni passati, alle stesse somme legate ai premi di produttività riferiti all'anno 2014, non si applicherà il regime fiscale agevolato, fissato nell'imposta sostitutiva del 10%, ma la tassazione ordinaria.